

DIRETTIVA 2002/97/CE DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2002**

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2001/103/CE ⁽⁷⁾, 2000/66/CE ⁽⁸⁾ e 2001/99/CE ⁽⁹⁾ della Commissione hanno disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive esistenti 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile, da utilizzarsi unicamente come diserbanti, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture trattate con prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.
- (2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.
- (3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 313 del 30.11.2001, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14.

- (4) Per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. Il rapporto è stato ultimato il 2 ottobre 2001 per il 2,4-D, il 13 luglio 2000 per il triasulfuron e il 29 giugno 2001 per il tifensulfuron metile. In essi viene stabilita la dose giornaliera ammissibile (DGA) a 0,05 mg/kg di peso corporeo per il 2,4-D, a 0,01 mg/kg di peso corporeo per il triasulfuron e a 0,01 mg/kg di peso corporeo per il tifensulfuron metile. L'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con la sostanza attiva in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽²⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comportano il superamento delle suddette DGA. Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (5) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (6) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l'approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (8) La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto della presente direttiva e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'approntare la versione definitiva della direttiva. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente quantità massima di residui di antiparassitari:

«Residui di antiparassitari	Quantità massima (in mg/kg)
2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)	0,05 (*) (p) cereali
Triasulfuron	0,05 (*) (p) cereali
Tifensulfuron metile	0,05 (*) (p) cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.»

⁽¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7)

⁽²⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

«Residui di antiparassitari»	Quantità massime (mg/kg)		
	Di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
2,4-D	Rognoni, eccetto pollame, 1 (p) Altri 0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze attive in questione indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron metile	2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)
«1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
i) AGRUMI			
Pompelmi e pomeli			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)			
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di anacardio			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci macadamia			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci			
Altri			
iii) POMACEE			
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altre			
iv) FRUTTA A NOCCIOLO			
Albicocche			
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altre			
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) Uve da tavola e da vino			
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron metile	2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco) More di gelso More di rovo More-lamponi Lamponi Altre d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes (rosso, nero e bianco) Uva spina Altre e) Bacche e frutti di bosco vi) VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive Frutti della passione Ananassi Melograni Altre			
2. Ortaggi, freschi, secchi o congelati, non cotti	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
i) RADICI E TUBERI Barbabietole Carote Sedani-rapa Barbaforte o cren Carciofi Pastinaca Radici di prezzemolo Ravanelli Salsefrica Patate dolci			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron metile	2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)
Rutabaga			
Navoni			
Igname			
Altri			
ii) BULBI			
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline verdi			
Altri			
iii) ORTAGGI DA FRUTTO			
a) Solanacea			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altre			
b) Cucurbitacee (pelle commestibile)			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altre			
c) Cucurbitacee (pelle non commestibile)			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altre			
d) Granturco dolce			
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA			
a) Cavolo a infiorescenza			
Broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) Brassica da capolino			
Cavoletti di Bruxelles			
Cavoli			
Altri			
c) Brassica da foglie			
Cavoli cinesi			
Cavoli rapa			
Altri			
d) Cavoli ricci			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron metile	2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)
v) ORTAGGI ERBACEI (freschi) a) Lattughe e simili - Crocifere - Valerianella - Lattughe - Scarola - Altri b) Spinaci e simili - Spinaci - Bietole da costa - Altri c) Crescione d) Cicorie Witloof e) Condimenti - Cerfoglio - Erba cipollina - Prezzemolo - Foglie di sedano - Altri			
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi) - Fagioli (non sgranati) - Fagioli (sgranati) - Piselli (non sgranati) - Piselli (sgranati) - Altri			
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) - Asparagi - Cardi - Sedani - Finocchi - Carciofi - Porri - Rabarbaro - Altri			
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici			
3. Leguminose - Fagioli - Lenticchie - Piselli - Altri	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron metile	2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D)
4. Semi oleosi Semi di lino Arachidi Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Altri	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)
5. PATATE Patate novelle Patate da consumo	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)
7. Luppulo , essiccato, non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.»